

N. R.G. 1609/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1609/2023** promossa da:

M.S. SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e con partita iva n. ..., rappresentata
e difesa dall'Avv. M.D.A., domicilio eletto presso lo studio di questi in ..., pec ...

opponente

contro

P.I., partita iva n. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. A.M.D.C., domicilio eletto presso lo studio
di questi in ..., pec ...

opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come segue.

Parte opposta - voglia il giudice adito dichiarare improponibile ed inammissibile, e comunque
rigettare, siccome destituita di fondamento, la proposta opposizione, confermando il decreto
opposto.



Parte opponente revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'opponente ed in favore dell'opposto, con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese e competenze di lite; in subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto e determinare gli importi effettivamente dovuti, secondo Legge e secondo Giustizia, con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Ragioni in fatto e diritto della decisione

Il presente giudizio era azionato dalla M.S srl per ottenere la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 381/2023 emesso dal Tribunale di Pescara in favore del dr. P.I. per euro 15.345,98, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Motivo dell'opposizione era la circostanza secondo la quale non era stato conferito alcun incarico professionale alla parte opposta al di fuori del contratto professionale sottoscritto tra le parti in data 22.2.2021.

Si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla concessione della provvisoria esecuzione al D.I.

Dopo la prima udienza il G.I. con sua Ordinanza del 7.4.2024 non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. e ritenuta la causa matura per la decisione assegnava il triplo termine ex art. 189 cpc ter.. All'esito della successiva udienza Il Giudice era a trattenere la causa a decisione. Preliminarmente deve essere rilevato come la difesa opponente spende nei suoi scritti una generica contestazione al credito intimato, negando alcun conferimento extra contratto scritto senza una specifica contestazione a tutta la documentazione prodotta da controparte nonché la corrispondenza tenuta tra le parti e che fa espresso richiamo alle prestazioni professionali oggetto della domanda monitoria.

La Cassazione civile con Ordinanza n. 26048 del 4 ottobre 2024 ha precisato che non sono sufficienti contestazioni generiche o mere negazioni formali: l'opponente deve necessariamente proporre una contestazione specifica e tempestiva, pena l'implicito riconoscimento dei fatti dedotti dall'opposto. Questo orientamento trova ulteriore conferma nella Cassazione civile con l'ordinanza n. 33449 del 11 novembre 2021, che chiarisce come mere contestazioni generiche non integrino una specifica contestazione e questo con ogni effetto sull'onere probatorio a carico del parti in giudizio.



La posizione processuale de parte opposta è quella di attore sostanziale, *sic* risulta a suo carico ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico, la prestazione svolta e la congruità dei compensi richiesti.

Va evidenziato che sebbene una parte delle prestazioni di cui si chiede il compenso non derivino da un contratto scritto, va richiamato l'art. 2 del contratto medesimo in cui alla lettera c prevede conferito incarico per attività di matura fiscale strumentale a quello conferito ex contratto e che vede un compenso ulteriore rispetto a quello mensile ivi pattuito.

Il Credito intimato nel procedimento monitorio ex art. 2231 c.c., trova fondamento nel principio generale dell'arricchimento derivante dalla prestazione professionale, riconoscendo il diritto a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto per il professionista regolarmente iscritto all'Albo. Riguardo alla contestazione avanzata dalla difesa opponente dell'assenza di un contratto scritto tra le parti, deve essere precisato che l'assenza di un contratto scritto non preclude il diritto al compenso del professionista.

Nel caso che ci si occupa dunque il conferimento dell'incarico professionale risulta da comportamenti conclusivi delle parti non essendo necessaria, come sopra evidenziato la forma scritta poiché il contratto di prestazione d'opera professionale può essere validamente conferito anche in forma verbale (Cassazione civile, Ordinanza n. 34501/2023); in tal senso risulta dalle produzioni curate da parte opposta copiosa la corrispondenza, la documentazione contabile e fiscale predisposta dal professionista in favore della sua assistita. Documentazione che, come sopra già evidenziato è stata oggetto di una generica contestazione e addirittura generico disconoscimento dalla difesa opponente.

In questi casi il compenso viene determinato dal giudice ex art. 2233 c.c., secondo cui, in assenza di accordo tra le parti e di tariffe o usi; in tal senso risulta il parere spese dell'associazione professionale. Il parere di congruità rilasciato dall'Ordine professionale e prodotto in atti costituisce un elemento di valutazione per il giudice, il quale mantiene piena autonomia nel determinarne l'adeguatezza in relazione all'attività effettivamente svolta (la Cassazione civile, con l'ordinanza n. 30489 del 18 ottobre 2022). L'attività professionale risulta dunque eseguita e la pretesa creditoria risulta fondata in quanto le somme richieste sono congrue rispetto alla qualità e natura della prestazione svolta in favore della parte opponente.



Sentenza n. cronol. 846/2025 del 05/03/2025

L'opposizione deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza; tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 1609/2023 rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. opposto n. 381/2023

CONDANNA

parte opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta che liquida euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre RSG iva e cap,
Pescara, 5 marzo 2025.

Il GOP

dott. Anastasio Morelli

